

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1987

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati QUERCIOLI, ANIASI e SANGALLI

(V. Stampato Camera n. 1554)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 1989*

Nuovo ordinamento dell'ente autonomo
La Triennale di Milano

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'esposizione nazionale e internazionale di arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, eretta in ente autonomo con il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e successive modificazioni, assume la denominazione di «ente autonomo La Triennale di Milano».

2. L'ente, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è istituzione di cultura ed ha lo scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare nei campi dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arte decorativa, del *design*, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono.

3. L'ente promuove nei campi di cui al comma 2 anche attività di carattere nazionale e internazionale, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive.

4. Almeno ogni tre anni l'ente organizza una esposizione a carattere internazionale.

5. Nello svolgimento della propria attività di documentazione e di studio, l'ente può valersi della collaborazione di altre istituzioni culturali italiane e straniere.

Art. 2.

1. La sede dell'ente autonomo La Triennale di Milano è in Milano, nel Palazzo dell'arte, che è a sua permanente disposizione.

2. Le attività previste dall'articolo 1 si possono svolgere, oltre che nello stesso Palazzo dell'arte, anche nelle zone adiacenti del Parco del Sempione, mediante accordi con il comune di Milano, nonchè nel quartiere sperimentale modello denominato «Q T 8» e dovunque sia ritenuto opportuno in Italia ed all'estero.

Art. 3.

1. Il patrimonio dell'ente è costituito da mobili ed immobili di cui l'ente autonomo La Triennale di Milano è proprietario, nonchè da lasciti e donazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso per le finalità dell'ente medesimo.

Art. 4.

1. L'ente provvede ai suoi compiti con:

- a) il contributo ordinario dello Stato;
- b) il contributo annuale del comune di Milano;
- c) i proventi di gestione;
- d) i redditi del suo patrimonio;
- e) eventuali contributi straordinari dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
- f) contributi ed assegnazioni di enti, associazioni e privati italiani e stranieri, anche tramite convenzioni finalizzate al conseguimento degli scopi dell'ente;
- g) contributi ed assegnazioni di Stati stranieri ed organizzazioni internazionali pubbliche e private.

Art. 5.

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attività.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione elettiva effettuata, nella prima seduta, dal consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i membri designati dal consiglio comunale di Milano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.

3. Su delega del consiglio di amministrazione il presidente provvede, tramite proprie ordinanze, all'assunzione degli impegni in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione.

4. Nei casi di urgenza, il presidente decide con proprie ordinanze. Queste devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile, qualora la materia oggetto dell'ordinanza medesima sia compresa fra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 10 o comporti un impegno di spesa che superi il limite di cui alla lettera *h*) dello stesso comma.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da tredici membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e rispettivamente designati:

- a*) cinque dal consiglio comunale di Milano;
- b*) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- c*) due dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- d*) uno dal Ministro degli affari esteri;
- e*) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f*) uno dal Ministro dei lavori pubblici;
- g*) uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- h*) uno dal consiglio nazionale degli ordini degli architetti.

2. Per la designazione di cui alla lettera *a*) del comma 1 ciascun consigliere comunale vota per non più di tre nomi.

3. Il presidente e i consiglieri di amministrazione possono essere rieletti.

Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare fino a quattro consiglieri aggiunti, con voto consultivo, scegliendoli fra personalità idonee a sostenere l'attività e l'organizzazione dell'ente.

2. I consiglieri aggiunti partecipano a tutte le sedute del consiglio, esprimono il loro voto consultivo prima delle votazioni delle delibere consiliari e possono far parte a pieno titolo di commissioni e gruppi di lavoro espressi dal consiglio medesimo.

3. I consiglieri aggiunti decadono con il decadere del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

1. Il presidente ed i consiglieri di amministrazione restano in carica per quattro anni.

2. I consiglieri di amministrazione dimissionari, o decaduti ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, o deceduti, vengono sostituiti con designazione da parte dell'ente di provenienza, sono nominati secondo le procedure previste dall'articolo 7 e durano in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno sette dei suoi membri.

4. Alle designazioni dei consiglieri di amministrazione gli enti aventi titolo provvedono in tempo utile affinché non si verifichino periodi di vacanza in seno al consiglio di amministrazione.

5. Allo scadere del mandato del consiglio, onde garantire la continuità nella gestione dell'ente, il presidente svolge le funzioni di commissario fino all'entrata in carica del nuovo consiglio.

6. Per il presidente ed i consiglieri di amministrazione è prevista una indennità di carica da determinarsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 10.

1. Il consiglio di amministrazione delibera su:

a) la nomina del direttore generale, da assumere ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

b) la realizzazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 1;

c) la nomina di esperti, commissioni o gruppi di studio in conformità alle esigenze dell'ente;

d) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

e) gli atti che comportino conseguenze sul patrimonio dell'ente;

f) sullo stare a promuovere giudizi, in ogni sede, ivi incluse quelle arbitrali, sulle transazioni, e accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

g) i rapporti con Stati che partecipano a manifestazioni dell'ente;

h) i limiti di spesa all'interno dei quali il presidente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, può procedere con propria ordinanza;

i) il regolamento organico e dei servizi dell'ente e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

2. L'invito alle sedute, da diramarsi ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio dei revisori dei conti con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di particolare urgenza, deve comprendere l'ordine del giorno.

3. Le sedute del consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

4. Le delibere del consiglio sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. I consiglieri di amministrazione che non partecipino per tre volte consecutive alle sedute del consiglio senza darne giustificazione sono dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione, che ne dà comunicazione all'organo proponente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi e può essere inoltre convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei suoi componenti in carica lo richieda.

Art. 12.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'ente ed è così composto:

a) tre membri effettivi, designati uno dal Ministro del tesoro, tra i dirigenti della Ragioneria dello Stato, con funzioni di presidente, uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali ed uno dal consiglio comunale di Milano;

b) due membri supplenti, designati uno dal Ministro del tesoro ed uno dal consiglio comunale di Milano.

2. Il collegio esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le strutture contabili relative alla gestione dell'ente, controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti, vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese, effettua verifiche inventariali e di cassa, riferendone al consiglio di amministrazione secondo le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per non più di una volta.

4. I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso, da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè un gettone di presenza per la loro partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione in misura pari a quello stabilito per i consiglieri.

Art. 13.

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente; ha il compito di coordinare tutte le attività e le manifestazioni dell'ente stesso, conformemente alle delibere

del consiglio di amministrazione e alle ordinanze del presidente, e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica degli uffici e dei servizi dell'ente; previa deliberazione consiliare ed entro i limiti nella medesima indicati, può disporre autonomamente assunzioni di impegni di spesa.

2. Il direttore generale partecipa, con funzioni di segretario e con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Riferisce periodicamente al consiglio di amministrazione anche tramite il presidente.

Art. 14.

1. L'ente autonomo La Triennale di Milano è ammesso, per tutte le sue manifestazioni, ad usufruire delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

2. L'ente si avvale della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 15.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trova vigore la normativa generale relativa agli enti pubblici di notevole rilievo di analoga natura giuridica.

2. L'ente è sottoposto alla disciplina di cui alle leggi 20 marzo 1975, n. 70, e 29 marzo 1983, n. 93.